



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO
ALBO COMUNALE
COMPOSTATORI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30.07.2018.

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Sommario

Art. 1 - Definizione di autocompostaggio	3
Art. 2 - Definizione di compostaggio collettivo di prossimità	
3	
Art. 3 - Definizione di compostaggio di comunità	4
Art. 4 - Definizione di utenti	4
Art. 5 - Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio	4
Art. 6 - Albo Compostatori	5
Art. 7 - Iscrizione all'Albo Compostatori	6
Art. 8 - Utenze aventi diritto	6
Art. 9 - Criteri di conduzione dell'autocompostaggio	7
Art. 10 - Criteri di conduzione del compostaggio di prossimità e di comunità	8
Art. 11 - Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone	8
Art. 12 - Riduzione tributaria	9
Art. 13 - Altre facilitazioni	9
Art. 14 - Controlli sull'autocompostaggio	9
Art. 15 - Controlli sul compostaggio di prossimità e di comunità	10
Art. 16 - Variazioni	11
Art. 17 - Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori	11
Art. 18 - Recesso dall'Albo Compostatori	11
Art.19 - Decadenza dalla riduzione tributaria	11
Art. 20 - Organizzazione dell'Albo	12

Art. 3 – Definizione di compostaggio di comunità

Per “compostaggio di comunità” si intende quanto definito dall’art 183, comma 1 lett. qq bis D.Lgs. n. 152/2006, ovvero il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, gestito da un organismo collettivo.

Nel caso di compostaggio condominiale l’iniziativa dovrà essere approvata dall’assemblea secondo le norme contenute nella Legge 220/2012 e ss.mm.ii..

Art. 4 Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti.

Art. 5 Modalità di effettuazione dell’autocompostaggio

L’Amministrazione Comunale promuove la pratica dell’autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio S. E. A. (Servizi Ecologia Ambiente), quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L’autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

E' ammesso il recupero nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all’autocompostaggio.

L’Amministrazione Comunale premia la pratica dell’autocompostaggio con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

L’autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno (“cassa” di compostaggio), silos “fai da te” e ogni altro metodo tecnicamente idoneo;

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità,

partecipano alle iniziative di compostaggio di prossimità e/o compostaggio di comunità, con le stesse finalità sopra riportate.

Art. 7 Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato ("Modulo di Adesione"); fatte salve le utenze già iscritte agli elenchi/albi comunali, qualora le stesse contengano tutti i dati necessari all'iscrizione nel nuovo albo compostatori.

Art. 8 Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio S.E.A. (Servizi Ecologia Ambiente) attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;
- ridurre la fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, accettando di conferire solamente i materiali di cui all'art. 9 quali scarti di carne, pesce, formaggio oltre che dei materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori ed animali selvatici, accettando contestualmente per tale motivo la riduzione ad 1/3 del materiale annuo fornito rispetto alle utenze che fruiscono normalmente del servizio di raccolta della frazione organica;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato, all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte in un "Modulo di Adesione", redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l'opzione dell'autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all'iscrizione a ruolo per la

- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;
- limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili ("isole ecologiche") od usufruire del servizio di raccolta domiciliare.

E' vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l'immissione nel compostaggio.

Art. 10 Criteri di conduzione del compostaggio di prossimità e di comunità

I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio di prossimità e di comunità sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio di prossimità l'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.

Art. 11 Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone

Il luogo dove è posizionata la compostiera o il cumulo o la buca deve essere ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle aperture delle abitazioni dei vicini.

Nel caso di compostaggio condominiale la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui

dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria. (altre penalizzazioni per il passato/futuro?).

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa o neghi l'accesso verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata. **Oppure** *In caso di ulteriore assenza a seguito della quale non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata.*

Verranno comunicati preventivamente ai Comuni ed alle forze dell'ordine competenti sul territorio i nominativi del personale, che sarà incaricato dei controlli di cui sopra e che dovrà avere con se ed esposto apposito distintivo.

Art. 15 Controlli sul compostaggio di prossimità e di comunità

Per quanto concerne i controlli sulla partecipazione degli utenti al compostaggio di comunità e di prossimità, questi verteranno:

- in generale sulla corretta gestione dell'installazione da parte del soggetto responsabile, secondo le prescrizioni e la regolamentazione emanata in fase di procedura autorizzativa semplificata;
- in particolare per le singole utenze, sui rifiuti presenti nei contenitori dell'indifferenziato delle utenze aderenti.

L'esito dei controlli per le singole utenze potrà essere:

- positivo: assenza totale di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con l'eventuale esclusione di scarti animali, qualora, in relazione alla tipologia di trattamento installata, si richieda, da parte di Comune e/o Consorzio, attraverso i rispettivi canali informativi, la

tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. In caso di cancellazione per effetto di esito negativo del controllo (artt. 14 e 15) la decadenza vale per l'intero anno in corso.

A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

La cancellazione comporta la consegna, con modalità stabilite dal gestore del servizio, dei 2/3 del materiale annuo fornito per il servizio di raccolta della frazione organica, che l'utente dovrà riprendere a svolgere.

Art. 20 Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi del Comune o da organo da esso delegato.

I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali Tributi o Tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.

MODULO DI ADESIONE ALL'ALBO COMUNALE COMPOSTATORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 DPR 28/12/2000, n. 445)
ISCRIZIONE ALBO COMUNALE COMPOSTATORI DEL COMUNE DI MANTA (CN)

Il sottoscritto _____
Cognome e Nome
nato/a _____ il _____
Luogo di nascita _____ data nascita _____
residente a _____
Indirizzo: Comune – Via e n° civico

in qualità di intestatario TARI dell'unità immobiliare

- monofamiliare – componenti del nucleo familiare n.
 utenza non domestica - Partita IVA n..... Codice fiscale n.....

sita in..... Vian°
Frazione
Recapito telefonico..... Cellulare:
e-Mail:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

D I C H I A R A

Di aver letto il Regolamento dell'Albo Comunale Compostatori e di avere i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

C H I E D E

Di essere iscritto all'Albo Comunale dei Compostatori e che gli vengano accordati i benefici relativi quali la riduzione sulla TARI (Tassa Rifiuti), secondo quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale

D I C H I A R A

DI IMPEGNARSI a trattare in proprio, a mezzo compostaggio, al fine di ottenere la trasformazione dei rifiuti in "compost" riutilizzabile nella pratica agronomica, gli scarti organici dei rifiuti urbani costituiti da resti dell'attività di preparazione di pasti, pietanze e cibi non consumati, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.

- **CHE la frazione vegetale** (sfalci d'erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino in genere, scarti vegetali dell'orto, ecc.) viene smaltita tramite: (possibili più risposte):
 - conferimento in centro di raccolta (isola ecologica);
 - servizio di raccolta del verde (domiciliare o stradale);
 - compostaggio domestico;
 - non si producono scarti verdi;

- **DI EFFETTUARE** detta attività di compostaggio, secondo le regole stabilite dal Regolamento Comunale dell'Albo Compostatori, con le seguenti modalità:
 - concimaia agricola, già destinata per uso zootecnico;
 - "buca di compostaggio";
 - "cumulo di compostaggio";
 - in apposita compostiera
 - assegnata dal Consorzio SEA o dal Comune;
 - acquistata autonomamente dall'utenza;
 - costruita "fai da te"